



**Alle Direzioni strategiche  
Aziende ed Enti SSR**

**e, p.c.**

**Al Dirigente della Sezione  
Amministrazione Finanza e Controllo**

**OGGETTO: Ricognizione stabilizzazioni ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 ss.mm.ii., ex art. 1, co. 268 della L. 234 del 30/12/2021 come modificato dall'art. 4 commi 9 quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9 septiesdecies D.L. 198/2022 convertito con L. 14/2023.**

Come noto, le procedure di stabilizzazione del personale precario hanno subito modificazioni normative in ordine allo slittamento del termine ultimo entro cui poter completare la procedura di stabilizzazione stessa e, per alcune fattispecie, in ordine alla platea dei destinatari e al termine di scadenza per la maturazione dei requisiti medesimi.

Il vigente art. 20 del D.lgs n. 75/2017 prevede che:

**Comma 1** *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.*

**Comma 2** *“Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.*



**Comma 10** *“Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.*

**Comma 11.** *“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.*

**Comma 11-bis.** *Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

L'art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall'art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico:

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: *“Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito **al 31 dicembre 2024**”;*
- l'art. 4, comma 9-sexiesdecies. *“All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2022** »”.*

Il citato D.L. come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: *“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.*





Sono confermate, infine, le norme relative al limite del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni inserito nel PIAO destinabili alle stabilizzazioni al fine di salvaguardare l'accesso dall'esterno ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001.

Si riassumono, quindi, nella seguente tabella, requisiti e termini temporali per procedere con le citate stabilizzazioni:

Tipologia procedura	Personale SSN Interessato	Requisiti necessari	Scadenza maturazione requisito anzianità	Scadenza termine procedura
<b>Art. 20, Co 1, D.Lgs n. 75/2017 s.m.i</b>	Personale medico, tecnico-professionale e infermieristico + PTA	a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".	31.12.2022	31.12.2023
<b>Art. 20, Co 2, D.Lgs n. 75/2017 s.m.i</b>	Personale medico, tecnico-professionale e infermieristico + PTA	a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28.08.2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".	31.12.2024	31.12.2024
<b>Art. 1 co 268, lett. b), L. 234/2021 e ss.mm.e ii</b>	Personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale	1) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del DL n. del 18/2020; 2) abbia maturato al 31.12.2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.	31.12.2023	31.12.2024



Alla luce delle disposizioni normative innanzi richiamate e al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o sta per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, si chiede alle SS.LL. di inviare, mediante la compilazione della Tabella A) allegata alla presente, le seguenti informazioni:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. (colonna A<sub>1</sub>) e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. (colonna A<sub>2</sub>);
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. (colonna B<sub>1</sub>) e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. (colonna B<sub>2</sub>);
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

Nelle more del completamento dell'attività ricognitiva del personale in possesso dei requisiti per procedere alla stabilizzazione, si chiede alle SS.LL di fornire:

- a) **entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente**, informazioni circa il numero di unità di personale con contratti a termine, prossimi alla scadenza o che scadranno entro il 30.09.2023, che siano essenziali ai fini dell'organizzazione aziendale e che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione, per i quali le norme non consentano un ulteriore rinnovo contrattuale;
- b) **entro e non oltre il 6 luglio p.v.** la compilazione dell'Allegata Tabella A, secondo le indicazioni sopra riportate.

Si precisa che la richiesta di tali dati non ha alcuna finalità autorizzativa, ma meramente ricognitiva nelle more della valutazione dei Piani assunzionali in corso di istruzione da parte dello scrivente Dipartimento.

I riscontri dovranno essere trasmessi ai seguenti indirizzi email [risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it](mailto:risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it) e [d.pizzuto@regione.puglia.it](mailto:d.pizzuto@regione.puglia.it).

**La Dirigente del Servizio**

Antonella Caroli

**Il Dirigente della Sezione**

Mauro Nicastro

**Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro

**L'Assessore**

Rocco Palese

**La funzionaria**

Daniela Pizzuto

**Il responsabile PO**

Lanfranco Netti

